



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI

***Funzioni dell'Organo di revisione:
attività di collaborazione, pareri obbligatori e vigilanza***

<http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=736952be-9e2d-467f-90f8-3aee8d91befc>





FUNZIONE DI COLLABORAZIONE – Art. 239 lett.a) TUEL

- La collaborazione riguarda la complessa ***attività d'indirizzo e controllo amministrativo*** di competenza dell'organo consiliare che è il destinatario finale di tale funzione.
- Analisi e valutazione, anche prospettica, dei risultati dell'attività amministrativa dell'ente e osservazioni e suggerimenti che rappresentano un complesso di elementi utili al Consiglio ad operare valutazioni e scelte ragionate, avendo riguardo alle disposizioni dello statuto e del regolamento dell'ente.
- Il perimetro della collaborazione è definito dallo statuto o dal regolamento che qualificano gli ***ambiti d'intervento***, le ***modalità di svolgimento dell'attività*** e il ***coordinamento con le funzioni di vigilanza e controllo*** dell'Organo di revisione.
- **Collaborazione non è consulenza!!**
- **L'attività di collaborazione è distinta dall'attività dei responsabili dei servizi**



FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - AREE

- ***funzioni di indirizzo e controllo*** del Consiglio sull'attività della Giunta e degli altri organi dell'ente in ambito di attività amministrativa (art.42 co.2 Tuel);
- ***funzioni di programmazione, gestione e rendicontazione***: attività limitata agli aspetti economico-patrimoniali e finanziari;
- ***espressione di pareri o altre valutazioni*** ad organi diversi, quale il responsabile dei servizi finanziari o la Giunta : esclusivamente in funzione del corretto svolgimento delle funzioni dell'organo consiliare e non dei singoli membri;
- ***eventuali attività***, contemplate nei regolamenti di contabilità o in altri atti deliberativi, previste a favore di soggetti e in casi diversi da quelli previsti dalla legge: queste attività sono da considerarsi prestazioni aggiuntive a cui va adeguatamente parametrato l'eventuale compenso.

FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

Articolo 239 Funzioni dell'organo di revisione

1. *L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:*
 - (...) *b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:*
 - 1) *strumenti di programmazione economico-finanziaria;*
 - 2) *proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.;*
 - 3) *modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;*
 - 4) *proposte di ricorso all'indebitamento;*
 - 5) *proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;*
 - 6) *proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;*
 - 7) *proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;*



FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

- L'organo di revisione deve **esprimere pareri** da sottoporre al Consiglio su atti fondamentali della gestione;
- «con le modalità stabilite dal regolamento» = il regolamento deve stabilire entro quale termine l'Organo di revisione deve fornire il proprio parere. Termine **congruo e adeguato** per l'espressione del parere.

Un termine regolamentare non congruo, non consentendo un adeguato controllo, costituisce una grave irregolarità contabile che può essere oggetto di segnalazione al Consiglio ed alla Sezione di controllo competente della Corte dei conti.

FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

❑ Strumenti di programmazione economico-finanziaria

- parere su tutti gli atti di programmazione di competenza del Consiglio o sottoposti al Consiglio come propedeutici al bilancio di previsione di cui all'art. 42, comma 2, lett. b) Tuel.
- l'Organo di revisione, **deve esprimersi nell'ambito del parere sul DUP** tranne il caso di atti adottati separatamente ma che in ogni caso devono essere recepiti nel Documento Unico di Programmazione DUP.

FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

❑ Variazioni di bilancio (art. 175 Tuel)

- Parere del revisore **necessario** per le variazioni di competenza del Consiglio (deliberate entro 30/11);
- Per le variazioni di bilancio di competenza della Giunta o dei responsabili dei servizi **non è previsto il parere**, a meno che il parere non sia previsto dalle norme o dai principi contabili;
- Il parere dell'Organo di revisione deve essere espresso sulla proposta di variazione al bilancio adottata dalla Giunta per motivi d'urgenza (variazioni debitamente motivate)

FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

❑ Variazioni di bilancio (art. 175 Tuel)



Controlli del revisore:

- ✓ **Verificare** il rispetto di tutti gli equilibri di bilancio;
- ✓ **Verificare** il rispetto del divieto di variazioni tra residui e competenza;
- ✓ Articolare il parere sulla proposta di variazione al bilancio e sull'assestamento generale (deliberato dal Consiglio entro 31/7) in un giudizio di *coerenza, attendibilità e congruità*



FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

❑ Salvaguardia degli equilibri (Art. 193 Tuel)

- L'art. 193 del Tuel enuncia l'obbligo di **verifica degli equilibri** per il quali l'organo di revisione deve esprimere parere sull'eventuale proposta di deliberazione di variazione da sottoporre al Consiglio;
- è **necessario** il parere sulla verifica degli equilibri, anche nel caso in cui la proposta di deliberazione dia atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, e quindi non si traduca in una variazione dello stesso.

FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

❑ Salvaguardia degli equilibri (Art. 193 Tuel) – controlli



a) Per la gestione di competenza finanziaria verificare:

- ✓ l'equilibrio di parte corrente;
- ✓ l'equilibrio di parte capitale;
- ✓ il crono-programma lavori pubblici;
- ✓ l'esistenza di debiti fuori bilancio e passività potenziali da riconoscere e finanziare;
- ✓ verifica della congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità iscritto a bilancio

FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

❑ Salvaguardia degli equilibri (Art. 193 Tuel) - controlli

b) *Per la gestione di cassa che il risultato non sia negativo*

c) *Per la gestione dei residui:*

- ✓ l'accertabilità ed esigibilità dei residui attivi;
- ✓ la congruità fondo crediti di dubbia esigibilità.



FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

❑ Salvaguardia degli equilibri (Art. 193 Tuel) - controlli



d) *Per il saldo di finanza pubblica* il rispetto dell'equilibrio di competenza (All.10 D.lgs. n.118/2011) al rendiconto.

e) *Per gli organismi partecipati:*

- ✓ la necessità di finanziamenti in conto esercizio o contribuzione straordinaria;
- ✓ la necessità di copertura di perdite anche infrannuali nel rispetto di quanto stabilito dal comma 552 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.lgs. n. 175/2016
- ✓ Verifica della presenza degli allegati obbligatori alla proposta di deliberazione

FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

❑ Modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni

- I pareri riguardano sia le proposte di deliberazione di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni che le modalità di gestione dei servizi strumentali, pubblici locali a rilevanza economica e privi di rilevanza, sia gestiti direttamente che affidati all'esterno.

➤ MEMO

Per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti l'art. 147 quater del Tuel prevede un sistema di controllo interno sulle società partecipate, con monitoraggio periodico al fine di evitare squilibri economico-finanziari.

➤ Approfondimento Principio 10



FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

❑ Proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni

Art. 194 Tuel

Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

❑ Proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni

Debito fuori bilancio = «*obbligazione sorta senza il rispetto delle regole giuridiche contabili*»
(cit. Corte dei Conti)

Un debito fuori bilancio per essere ***riconoscibile*** deve avere i seguenti caratteri:

- ***certezza***, cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
- ***liquidità***, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione;
- ***esigibilità***, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e che esso non sia subordinato a condizione.

FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

❑ Proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni

Principio contabile Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, paragrafo 9.1:

«l'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto».

FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

❑ Proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni

Controlli del revisore:

- ✓ Verificare, anche a campione, durante l'esercizio, ***la sussistenza*** di spese aventi tale natura e imputate in competenza senza un atto di riconoscimento e finanziamento da parte del consiglio;
- ✓ Verificare il ***rispetto del principio della competenza***;
- ✓ Verificare ***l'effettività della copertura finanziaria*** rispetto ai criteri e alle regole dettati dai principi contabili, con particolare riferimento agli esercizi finanziari successivi al primo;
- ✓ ***Esprimere un giudizio di congruità, coerenza e attendibilità***;
- ✓ Verificare che il provvedimento sia ***trasmesso*** alla competente Procura della Corte dei Conti e se l'ente non vi provvede deve ***comunicare l'inadempienza*** alla Corte dei Conti.



FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

❑ Proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni

Passività pregresse o arretrate = debiti per cui si è proceduto a regolare l'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 Tuel ma che per, fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura (mancanza o insufficienza dell'impegno contabile ai sensi dell'art. 191 T.U.E.L.)

FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

❑ Transazioni

Strumento negoziale per prevenire o porre fine a liti, sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria, tutelando l'interesse pubblico, a condizione che vengano rispettati i principi di razionalità, di logica, di convenienza e di correttezza gestionale.

- Il parere deve essere reso dall'Organo di revisione **al solo organo consiliare**, il quale è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare la mancata adozione delle proposte espresse dall'organo di revisione.

FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

❑ Transazioni - Controlli del revisore:

✓ *durante la fase dei controlli verificare:*

- che il contenuto della transazione preveda concessioni reciproche;
- che vi sia una controversia giuridica, che si tratti di diritti disponibili e a contenuto patrimoniale;
- le modalità di formazione della volontà amministrativa: reperire un parere dell'avvocatura dell'ente, oppure richiedere una relazione, di norma riservata al legale che assiste lo stesso Ente o del Responsabile del servizio che ne motiva l'opportunità e la convenienza;
- che l'atto amministrativo sia motivato ed ispirato a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento e comunque non presentare caratteristiche di manifesta illogicità.



FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

❑ Transazioni

Controlli del revisore:

- ✓ *Nell'elaborazione del parere si esprima su:*
- l'ammissibilità della transazione;
 - la correttezza della procedura;
 - la competenza ad autorizzare;
 - la dimostrazione della convenienza;
 - la corretta imputazione e finanziamento della spesa;



FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

- ☐ **Proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione tributi locali**

Controlli del revisore:

- ✓ Verifica sulla completezza del regolamento e sul rispetto dell'autonomia demandata all'ente sull'autonoma regolamentazione;
- ✓ Per i regolamenti tributari verifica dei principi di adeguatezza, trasparenza, e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

❑ Ulteriori pareri obbligatori

- Parere su riaccertamento ordinario dei residui
- Parere su DUP e nota aggiornamento DUP (*approfondimento principio 3*)
- Parere sul piano di rientro del disavanzo di amministrazione
- Parere sul piano di riequilibrio finanziario
- Parere su variazioni bilancio in esercizio provvisorio per utilizzo avanzo vincolato
- Parere sulla proposta di miglioramento su beni di terzi

FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

▪ **Parere su riaccertamento ordinario dei residui - *controlli***



✓ *fondatezza giuridica dei crediti accertati e esigibilità del credito:*

- effettuare le verifiche come indicato al punto 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011;
 - acquisire l'elenco dei crediti per anno di formazione (+ controllo su quelli costituiti in epoca più remota)
 - verificare con motivate tecniche di campionamento la fondatezza giuridica e quindi oltre agli elementi indicati nell'art. 179 del Tuel, anche la comunicazione al debitore, le azioni fatte per il recupero e la percentuale d'inesigibilità;
- #### ✓ *affidabilità della scadenza* dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno.



FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

▪ **Parere su riaccertamento ordinario dei residui - *controlli***

- ✓ nel caso in cui alla fine di ciascun esercizio risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'anno per azioni esecutive, non regolarizzati **evidenziare** nella relazione al rendiconto tale eccezione alla regola del limite autorizzatorio segnalando l'effetto prodotto sul risultato d'amministrazione e verificare che contestualmente all'approvazione del rendiconto, ***sia stato sottoposto al Consiglio il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio con le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio;***
- ✓ Verificare il rispetto delle regole per il riaccertamento;
- ✓ Attenzione ai residui passivi;



FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL

▪ **Parere su riaccertamento ordinario dei residui - *controlli***

- ✓ In occasione del riaccertamento ordinario dei residui è necessario verificare la corretta “classificazione” dei residui;
- ✓ Verificare la riclassificazione, analizzare se rispettate le regole per il mantenimento residui;
- ✓ Verificare in sede di riaccertamento ordinario l'assestamento delle previsioni di spesa e del FPV;
- ✓ Verificare le variazioni sul bilancio dell'esercizio in corso e le previsioni del fondo pluriennale vincolato in uscita sulla base dell'importo degli impegni rinviati agli esercizi successivi.



FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL



- **Parere sul piano di rientro del disavanzo - *controlli***
 - ✓ Verificare l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso di gestione;
 - ✓ che la delibera di ripiano contenga l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, e che sia allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante;
 - ✓ Verificare l'adozione di delibera consiliare, *previo parere dell'Organo di revisione*, che approva il piano di rientro ed individua i mezzi necessari per ripristinare il pareggio;

FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL



- **Parere sul piano di rientro del disavanzo - *controlli***
 - ✓ Verificare l'utilizzo delle economie di spesa e delle entrate e il rispetto delle relative regole;
 - ✓ Esprimere parere sull'attendibilità della relazione riguardante lo ***stato di attuazione*** del piano di rientro;
 - ✓ Verificare che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nell'originario piano di rientro sia coperto non oltre la scadenza di rientro in corso.

FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL



- **Parere sul piano di riequilibrio – *controlli***
- ✓ esprimere un parere sulla proposta di deliberazione che l'organo consiliare deve adottare entro 90 giorni dalla data dell'esecutività della delibera di ricorso al PRFP;
- ✓ verificare che il PRFP ricostruisca correttamente l'obiettivo di riequilibrio (il disavanzo sostanziale al lordo dei debiti fuori bilancio da ripianare) e che contenga le misure ex art. 243-*bis* commi 8 e 9 Tuel;
- ✓ Verificare che la massa passiva sia completa e non sottostimata e comprenda anche i debiti fuori bilancio ed eventuali passività potenziali rese note;
- ✓ valutare l'attendibilità e realizzabilità delle misure individuate nel piano.



FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL



- **Parere sul piano di riequilibrio – *obblighi***
- ✓ trasmissione al Ministero dell'Interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti:
 - a. entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, di una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano stesso;
 - b. entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.
- ✓ esprimere un parere nel caso di rimodulazione o riformulazione del piano.

FUNZIONE DI COLLABORAZIONE - Art. 239 lett.b) TUEL



- **Parere sulla proposta di miglioramento su beni di terzi**
- ✓ esprimere parere su atto di impegno che motiva la convenienza per l'ente ad effettuare tale miglioramento (rif. paragrafo 4.18 dell'Allegato n. 4/3 al D.lgs. n. 118/2011);
- ✓ parere obbligatorio solo per le manutenzioni che si traducono in ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento significativo e misurabile di:
 - capacità
 - produttività
 - sicurezza
 - vita utile del bene.



FUNZIONE DI VIGILANZA

- **Art. 239 lett.c) TUEL** *vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; **l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.***
- **Art.147-quinquies TUEL**
- 1. *Il controllo sugli equilibri finanziari e' svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e **mediante la vigilanza dell'organo di revisione**, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.*

FUNZIONE DI VIGILANZA

- L'attività di **vigilanza** da parte dell'Organo di revisione si svolge nell'arco temporale dell'esercizio finanziario e riguarda:
 - ✓ *gli atti di programmazione, gestione e rendicontazione;*
 - ✓ *la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, intesa come controllo concomitante per verificare se la gestione si svolge applicando i principi contabili generali allegati al D.lgs. n.118/2011 suggerendo, nel caso, eventuali azioni correttive che si rendano necessarie;*
 - ✓ *la vigilanza sugli equilibri finanziari (anche di cassa);*
 - ✓ *la vigilanza sulla gestione economica;*
 - ✓ *l'analisi dei risultati;*
 - ✓ *la vigilanza sugli organismi partecipati*

FUNZIONE DI VIGILANZA

- ✓ **Controllo degli aspetti **sostanziali** di natura finanziaria, patrimoniale ed economica**
- ✓ **Attività di sottoscrizione/asseverazione**
- Sottoscrizione certificato al bilancio di previsione e del certificato al rendiconto;
- Sottoscrizione prospetto delle spese di rappresentanza;
- Asseverazione relazione di fine mandato provinciale e comunale;
- piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
- Certificazione rispetto degli obiettivi annuali dei saldi di finanza pubblica;
- conto annuale delle spese di personale (per approfondimenti principio n.6);
- certificazione compatibilità dei costi della contrattazione integrativa e dei suoi istituti contrattuali e del limite del trattamento accessorio (per approfondimenti principio n.6);
- asseverazione dei crediti/debiti con gli enti strumentali e le società partecipate e del trasferimento di risorse umane nei casi di esternalizzazione dei servizi (per approfondimenti principio n.10);

FUNZIONE DI VIGILANZA

▪ **Certificazione bilancio di previsione e rendiconto – *controlli***

- ✓ sottoscrizione digitale del certificato al bilancio di previsione e il certificato al rendiconto previsti dall'articolo 161 del D.Lgs. n. 267/2000 (fino all'esercizio 2018).
- ✓ vigilanza sull'invio della certificazione nei termini.

La mancata presentazione comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie dovute dal Ministero dell'Interno e, con riferimento al certificato al rendiconto, la sottoposizione dell'ente ai controlli centrali previsti per gli enti strutturalmente deficitari

FUNZIONE DI VIGILANZA

▪ **Spese di rappresentanza – *controlli***

- ✓ sottoscrivere il prospetto delle spese di rappresentanza allegato ogni anno al rendiconto secondo la disciplina prevista dall'articolo 16, comma 26 del DI 138/2011.
- ✓ vigilare che entro dieci giorni il prospetto sia trasmesso alla locale sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

FUNZIONE DI VIGILANZA

▪ **Attestazione sulla relazione di fine mandato – *controlli***

- ✓ attestare che i dati esposti nella relazione, nel rispetto dello schema previsto dal Ministero dell'Interno, sono veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti dell'ente;
- ✓ sottoscrivere la relazione di fine mandato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.L. n. 149/2011 entro quindici giorni dalla sottoscrizione da parte del Sindaco o del Presidente della provincia o città metropolitana;
- ✓ trasmettere entro i successivi tre giorni la relazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno devono avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.
- ✓ verificare che la relazione di fine mandato sia pubblicata sul sito istituzionale dell'ente entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.